

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi operanti la certificazione PRD e PRS

Loro sedi

Ns. rif.: DC2015SSV115

Milano, 21/04/2015

Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 12/2015 Informativa in merito all'accREDITAMENTO degli schemi di certificazione:

- a) UNI 10891 - Istituti di vigilanza ed i relativi servizi**
- b) UNI 11068 / EN 50518 - Centrali operative e le centrali di telesorveglianza in coerenza con il Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, previsto dall'art. 6 D.M. 4 giugno 2014, n.115. Chiarimenti sulle verifiche di Transizione.**

Egregi Signori,

come è noto, per la valutazione delle norme UNI 10891 e UNI 11068 / EN 50518 occorre adesso riferirsi al Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, per poter emettere certificazioni valide ai fini dell'art. 6 D.M. 4 giugno 2014, n.115.

Gli Organismi di Certificazione (OdC), se richiesti, dovranno quindi gestire l'estensione delle certificazioni già rilasciate (sotto o fuori accreditamento) al nuovo schema di certificazione definito dal Disciplinare.

Nel caso in cui l'organizzazione fosse già in possesso di un certificato emesso fuori o sotto accreditamento, in conformità alla sola UNI 10891 - UNI 11068 / EN 50518 (non quindi in conformità al Disciplinare del Capo della Polizia) l'OdC dovrà definire un programma di adeguamento al Disciplinare del Capo della Polizia (Es: emettere un nuovo preventivo/offerta, fare una nuova delibera con personale in possesso delle competenze indicate nel Disciplinare) tenendo in considerazione gli elementi di seguito riportati.

Per valorizzare la certificazione già in essere, è possibile continuare nel ciclo di certificazione (prima, seconda sorveglianza o rinnovo), applicando i relativi tempi di verifica come prescritti dal Disciplinare. In questi casi, il certificato modificato sarà emesso in continuità temporale col precedente (compreso la data di scadenza), a meno che l'OdC decida di ripartire con una verifica ispettiva iniziale.

La pianificazione delle verifiche che completano il triennio dovrà necessariamente soddisfare quanto prescritto dal disciplinare in merito al ciclo di certificazione in essere, adeguando quindi il programma triennale prevedendo, se del caso, giornate aggiuntive per soddisfare i requisiti di campionamento del Disciplinare.

a) UNI 10891- Istituti di vigilanza ed i relativi servizi

Per il calcolo degli addetti equivalenti (§ 2.3 *Effective Number of Personnel* - IAF MD05:2013) si conferma che debbano essere considerati tutti gli addetti (a tempo pieno e parziale), compreso il personale complementare (amministrazione, manutenzioni, eccetera) e tutte le guardie giurate. Possono essere esclusi dal calcolo i Portieri (personale dei servizi fiduciari).

In caso di valori decimali, dovrà essere applicato un arrotondamento per difetto o per eccesso alla mezza giornata più vicina (es: 5,2 si arrotonda a 5, mentre 5,3 si arrotonda a 5,5).

La verifica necessaria per l'estensione (transizione) delle certificazioni già rilasciate (sotto o fuori accreditamento) al nuovo schema di certificazione definito dal Disciplinare può essere condotta durante una verifica di sorveglianza o rinnovo, o con una verifica supplementare, come di seguito illustrato.

1) Verifica di Transizione effettuata durante una verifica di sorveglianza o rinnovo

L'OdC può procedere con il ciclo di certificazione in essere (sorveglianza o rinnovo), gestendo questa attività insieme alla transizione al nuovo schema di certificazione (previsto dal Disciplinare del Capo della Polizia), e non quindi come nuova certificazione. La durata di queste verifiche deve essere coerente con quanto definito nel Disciplinare del Capo della Polizia per le attività di sorveglianza e rinnovo, cui occorre aggiungere, nel solo caso in cui la verifica sia condotta durante una sorveglianza, 0,5 gg come esame documentale (con raccolta agli atti dei documenti previsti) da effettuarsi esclusivamente in campo (allegati A, B e C D.M. 269/2010).

2) Verifica di Transizione NON effettuata durante una verifica di sorveglianza o rinnovo

L'OdC può procedere con il ciclo di certificazione in essere gestendo questa attività con una verifica supplementare della durata pari almeno ad una verifica di sorveglianza prevista dal Disciplinare del Capo della Polizia.

Si precisa inoltre che gli accreditamenti rilasciati a fronte della sola norma UNI 10891, senza riferimento al Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, previsto dall'art. 6 D.M. 4 giugno 2014, n.115, verranno ritirati in occasione del primo Comitato Settoriale di Accreditamento competente del 2016.

b) UNI 11068 / EN 50518 - Centrali operative e Centrali di telesorveglianza

La verifica necessaria per l'estensione (transizione) delle certificazioni già rilasciate (sotto o fuori accreditamento) al nuovo schema di certificazione definito dal Disciplinare può essere condotta durante una verifica di sorveglianza o rinnovo, o con una verifica supplementare, come di seguito illustrato.

1) Verifica di Transizione effettuata durante una verifica di sorveglianza o rinnovo

L'OdC può procedere con il ciclo di certificazione in essere (sorveglianza o rinnovo), gestendo questa attività insieme alla transizione al nuovo schema di certificazione (previsto dal Disciplinare del Capo della Polizia), e non quindi come nuova certificazione. La durata di queste verifiche deve essere coerente con quanto definito nel Disciplinare del Capo della Polizia per le attività rinnovo (e non quindi di sorveglianza).

2) Verifica di Transizione NON effettuata durante una verifica di sorveglianza o rinnovo

L'OdC può procedere con il ciclo di certificazione in essere gestendo questa attività con una verifica supplementare della durata pari almeno ad una verifica di sorveglianza prevista dal Disciplinare del Capo della Polizia.

Nelle verifiche condotte a partire dal 2016 l'OdC deve anche già segnalare all'organizzazione che fosse già certificata secondo la UNI 11068 eventuali scostamenti relativi alla EN 50518, per facilitare il processo di transizione alla nuova norma.

Nel caso di verifiche congiunte UNI 11068 e UNI CEI EN 50518 i rilievi dovranno essere formulati con riferimento ad entrambe le norme e dovranno essere compilate le distinte check list (per la UNI 11068 l'OdC dovrà compilare la propria modulistica).

Si precisa inoltre che gli accreditamenti rilasciati a fronte delle sole norme UNI 11068 e UNI CEI EN 50518, senza riferimento al Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, previsto dall'art. 6 D.M. 4 giugno 2014, n.115, verranno ritirati in occasione del primo Comitato Settoriale di Accreditamento competente del 2016.

Siamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
(Dr. Emanuele Riva)

